



“Consiglio regionale della Campania”

XI LEGISLATURA

DISEGNO DI LEGGE

N. REGISTRO GENERALE 341 del 07/12/2023

Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2024-2026 della Regione Campania - Legge di stabilità regionale per il 2024. Delibera di Giunta regionale n. 735 del 7 dicembre 2023

Firmato da:

Disegno di legge “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2024-2026 della Regione Campania - Legge di stabilità regionale per il 2024”

**TITOLO I
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTRATE**

Art. 1

Disposizioni in materia di esenzione della tassa automobilistica

1. L'articolo 5 della legge regionale 3 agosto 2020, n. 36 (Disposizioni urgenti in materia di qualità dell'aria) è sostituito dal seguente:

“Art. 5 (Incentivi per il rinnovo del parco automobilistico)

1. Le autovetture immatricolate successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, acquistate in sostituzione di autovetture di categoria da EURO 0 a EURO 4 avviate alla rottamazione, sono esentate dal pagamento della tassa automobilistica per un periodo di otto anni (96 mesi) in caso di alimentazione esclusivamente elettrica o ad idrogeno, due anni (24 mesi) in caso di alimentazione ibrida – benzina/elettrica, due anni (24 mesi) in caso di alimentazione ibrida – gas metano/elettrica.

2. Decorso il periodo di esenzione, le auto elettriche corrispondono un importo pari ad un quarto di quanto dovuto per un'auto a benzina di pari cilindrata.

3. Sono agevolabili solo le autovetture nuove di fabbrica immatricolate ad uso proprio per trasporto persone, successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, di categoria M1, intestate a persone fisiche, massimo 9 posti compreso il conducente ai sensi dell'articolo 47, comma 2, del Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, di classe ambientale di appartenenza EURO 6 e superiori, di potenza non superiore ai 100 Kw, con una delle tipologie di alimentazione di cui al comma 1.

4. Ai fini del riconoscimento dell'agevolazione occorre la sussistenza delle seguenti condizioni:

- a) i veicoli oggetto di acquisto e di demolizione debbono risultare di proprietà della medesima persona fisica;
- b) la consegna del veicolo al rottamatore autorizzato o al rivenditore autorizzato al commercio di veicoli per la conseguente rottamazione deve avvenire nello stesso anno solare in cui avviene l'immatricolazione del veicolo nuovo;
- c) in caso di demolizione antecedente alla immatricolazione del veicolo nuovo, l'ammissione al beneficio è consentita se il contratto di acquisto del veicolo nuovo viene perfezionato entro l'anno solare in cui è avvenuta la demolizione; fa fede la data di autenticazione dell'atto di vendita purché regolarmente trascritto al Pubblico registro Automobilistico;
- d) in caso di immatricolazione antecedente alla demolizione, l'ammissione al beneficio è consentita se la consegna al rottamatore autorizzato avviene nel medesimo anno di immatricolazione del veicolo nuovo;
- e) a fronte di ciascun veicolo demolito, ai fini del riconoscimento della agevolazione, può essere associato l'acquisto di un solo veicolo nuovo;
- f) in presenza di più veicoli nuovi immatricolati a nome dello stesso soggetto, fermo restando la sussistenza di tutti i requisiti previsti, verrà ammesso al beneficio il veicolo immatricolato per primo in base alla data dell'atto di acquisto;

- g) sono ricompresi nel beneficio i veicoli immatricolati a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge a fronte di veicoli rottamati a partire dalla medesima data.
5. In caso di vendita del veicolo nuovo entro il periodo di validità dell'agevolazione ad un soggetto residente in Regione Campania, la stessa continuerà a produrre i propri effetti fino alla scadenza prevista anche in assenza di ulteriore rottamazione di veicolo inquinante da parte del soggetto acquirente, purché anch'esso persona fisica.
6. In caso di vendita del veicolo entro il periodo di validità della agevolazione ad un soggetto persona giuridica, anche se residente nella Regione Campania, l'agevolazione cesserà i suoi effetti a partire dal mese nel quale viene formalizzato l'atto di vendita.
7. Non sono ammessi al beneficio delle agevolazioni previste per i veicoli di nuova immatricolazione:
- a) i soggetti che abbiano effettuato la radiazione per esportazione di un veicolo di proprietà, pur in presenza dell'avvenuta cancellazione dello stesso da PRA;
 - b) i soggetti che abbiano effettuato la radiazione per esportazione di un veicolo di proprietà, pur in presenza dell'avvenuta cancellazione dello stesso dal PRA.
8. Sono ammessi al beneficio veicoli cointestati a più soggetti, purché almeno uno dei soggetti intestatari del veicolo nuovo corrisponda al soggetto intestatario del veicolo rottamato.
9. Sono esclusi dalle agevolazioni:
- a) i soggetti risultanti utilizzatori a titolo di locazione finanziaria o noleggio a lungo termine, usufruttuari o acquirenti con patto di riservato dominio;
 - b) i soggetti eredi o conviventi dell'intestatario del veicolo rottamato.”.

Art. 2

Disposizioni in materia di Imposta regionale sulle emissioni sonore degli aeromobili (IRESA)

1. Alla lettera a) e alla lettera b) del comma 171 dell'articolo 1 della legge regionale 6 maggio 2013, n. 5 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2013 e pluriennale 2013-2015 della Regione Campania (Legge finanziaria regionale 2013) le parole: “con cadenza trimestrale” sono soppresse.

Art. 3

Ristrutturazione del debito

1. La Giunta regionale, al fine di contenere il costo dell'indebitamento, è autorizzata, ai sensi delle norme statali vigenti, a definire operazioni di revisione, ristrutturazione e rinegoziazione dei contratti di approvvigionamento finanziario in essere al 31 dicembre 2023, che determinano una riduzione del valore finanziario delle passività totali, anche mediante rifinanziamento con altri istituti.
2. La Giunta regionale è altresì autorizzata, ai sensi delle norme statali vigenti, a porre in essere ogni attività utile alla revisione delle operazioni di cui all'Accordo con il Ministro della salute e il Ministro dell'economia e finanze per l'approvazione del Piano di rientro di individuazione degli interventi per il perseguimento dell'equilibrio economico, ai sensi e per gli effetti del comma 180 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - finanziaria 2005).

TITOLO II

INTERVENTI A SOSTEGNO DELLE POLITICHE REGIONALI

Capo I

Interventi per la legalità, la solidarietà e l'inclusione sociale

Art. 4

Fondo unico per i beni confiscati

1. Al fine di assicurare il sostegno della Regione agli interventi di riutilizzo sociale dei beni confiscati alla criminalità organizzata, quale strumento di prevenzione e contrasto dei fenomeni criminali, promozione dei principi di legalità e di modelli di sviluppo territoriale sostenibili e inclusivi, il Fondo unico per i beni confiscati di cui all'articolo 4 della legge regionale 16 aprile 2012, n. 7 (Nuovi interventi per la valorizzazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata) è dotato di euro 1.800.000,00 per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.
2. Il Fondo di cui a comma 1 è finanziato nella misura di euro 1.500.000,00, per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 nell'ambito della Missione 3, Programma 2, Titolo 2 e di euro 300.000,00 per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, nell'ambito della Missione 3, Programma 2, Titolo 1 del bilancio di previsione finanziario 2024-2026.

Art. 5

Fondo regionale per il sostegno socio-educativo, scolastico e formativo delle vittime innocenti di camorra, dei reati intenzionali violenti e dei loro familiari

1. Il Fondo regionale, di cui all'articolo 2 della legge regionale 22 dicembre 2018, n. 54 (Istituzione del Fondo regionale per il sostegno socio-educativo, scolastico e formativo a favore delle vittime innocenti di camorra, dei reati intenzionali violenti e dei loro familiari) è dotato di euro 1.000.000,00 per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 nell'ambito della Missione 12, Programma 7, Titolo 1 del bilancio di previsione finanziario 2024-2026.

Capo II

Interventi per le politiche culturali

Art. 6

Interventi regionali di promozione culturale

1. Al fine di sostenere la realizzazione di un sistema organico e coordinato di interventi di promozione culturale per valorizzare, diffondere e incentivare la partecipazione dei cittadini alle attività culturali, lo stanziamento di cui all'articolo 20 della legge regionale 14 marzo 2003, n. 7 (Disciplina organica degli interventi regionali di promozione culturale) è quantificato in euro 2.000.000,00 per l'anno 2024, a valere sulla Missione 5, Programma 2, Titolo 1 del bilancio di previsione finanziario 2024- 2026.

Art. 7

Sostegno al settore regionale dello spettacolo

1. Al fine di assicurare continuità al sostegno della Regione Campania al settore dello spettacolo, all'autonomia della programmazione artistica e alla libertà di iniziativa imprenditoriale e garantire l'attuazione degli interventi regionali di cui alla legge regionale 15 giugno 2007, n. 6 (Disciplina degli interventi regionali di promozione dello spettacolo), è disposto uno stanziamento per ciascuno degli anni 2024 e 2025 di euro 15.000.000,00.
2. Lo stanziamento di cui al comma 1 è finanziato nella misura di euro 14.658.000,00 nell'ambito della Missione 5, Programma 2, Titolo 1 e di euro 342.000,00 nell'ambito della Missione 5, Programma 2, Titolo 2 del bilancio di previsione finanziario 2024-2026.

Art. 8

Contributo straordinario al Teatro di San Carlo e al Teatro Municipale Giuseppe Verdi

1. È autorizzato, per l'esercizio finanziario 2024, un contributo straordinario in favore del Teatro di San Carlo di Napoli, incompatibile con i contributi previsti dalla legge regionale n. 6/2007, nella misura di euro 5.000.000,00, ed in favore del Teatro Municipale Giuseppe Verdi di Salerno, nella misura di euro 2.000.000,00, a valere sulla Missione 5, Programma 2, Titolo I del bilancio di previsione finanziario 2024-2026.

Art. 9

Fondo regionale per l'attività cinematografica e audiovisiva

1. Al fine di sostenere lo sviluppo, la produzione, la promozione, la valorizzazione, la diffusione, la conoscenza e lo studio delle attività cinematografiche e audiovisive, il Fondo regionale di cui all'articolo 14 della legge regionale 17 ottobre 2016, n. 30 (Cinema Campania. Norme per il sostegno, la produzione, la valorizzazione e la fruizione della cultura cinematografica ed audiovisiva) è dotato di euro 5.000.000,00 per l'anno 2024 nell'ambito della Missione 5, Programma 2, Titolo I del bilancio di previsione finanziario 2024-2026.

Art.10

Contributo straordinario alla Fondazione Idis Città della Scienza

1. E' autorizzato, per l'esercizio finanziario 2024, un contributo straordinario in favore della Fondazione IDIS Città della Scienza, nella misura di euro 3.000.000,00, a valere sulla Missione 5, Programma 2, Titolo I del bilancio di previsione finanziario 2024-2026.

Capo III

Interventi per i diritti sociali, le politiche sociali e la famiglia

Art. 11

Fondo Sociale Regionale

1. Al fine di promuovere e assicurare la tutela dei diritti sociali di cittadinanza alle persone e alle famiglie, attraverso il sistema integrato di interventi e servizi sociali di cui alla legge regionale 23 ottobre 2007, n. 11 (Legge per la dignità e la cittadinanza sociale. Attuazione della

legge 8 novembre 2000, n. 328), il Fondo sociale regionale è dotato di euro 12.000.000,00 per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 nell'ambito della Missione 12, Programma 7, Titolo 1 del bilancio di previsione finanziario 2024 – 2026.

Art.12

Fondo regionale per il sostegno ai genitori dei pazienti minorenni ricoverati

1. Al fine di garantire un sistema integrato di servizi sanitari e di interventi sociali alle famiglie dei pazienti minorenni ricoverati nelle aziende ospedaliere pubbliche del SSR, dotate di strutture pediatriche, è istituito il “Fondo regionale per il sostegno ai genitori dei pazienti minorenni ricoverati”.
2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale definisce i criteri e le modalità per il riparto del Fondo al fine di riconoscere misure di sostegno ai genitori che assistono i figli minori durante il ricovero attraverso l'erogazione dei pasti durante la permanenza nella struttura ospedaliera.
3. Il Fondo di cui al comma 1, è dotato di euro 500.000,00 per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 nell'ambito della Missione 12, Programma 1, Titolo 1 del bilancio di previsione finanziario 2024-2026.

Art. 13

Contributo straordinario alla Fondazione Villaggio dei Ragazzi

1. È autorizzato, per ciascuno degli esercizi finanziari 2024, 2025 e 2026, il contributo previsto dal comma 3 dell'articolo 11 della legge regionale 18 gennaio 2016, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2016-2018 della Regione Campania - Legge di stabilità regionale 2016) in favore della Fondazione Villaggio dei Ragazzi - Don Salvatore D'Angelo di Maddaloni di Caserta, nella misura di euro 1.500.000,00, a valere sulla Missione 12, Programma 1, Titolo I del bilancio di previsione finanziario 2024-2026.

Capo IV

Interventi per le politiche per il lavoro e la formazione professionale

Art. 14

Fondi regionali a sostegno dell'occupazione femminile

1. Il Fondo di cui all'articolo 6 della legge regionale 26 ottobre 2021, n. 17 (Disposizioni per la promozione della parità retributiva tra i sessi, il sostegno dell'occupazione e dell'imprenditoria femminile di qualità, nonché per la valorizzazione delle competenze delle donne), volto a sostenere l'occupazione femminile stabile e di qualità, è dotato di euro 675.000,00 per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 nell'ambito della Missione 15, Programma 3, Titolo 1 del bilancio di previsione finanziario 2024-2026.
2. Il Fondo per il microcredito destinato alle donne in situazioni di disagio sociale, istituito dall'articolo 11 della legge regionale n. 17/2021 è dotato di euro 400.000,00 per l'anno 2024 e di euro 200.000,00 per ciascuno degli anni 2025 e 2026 nell'ambito della Missione 15, Programma 3, Titolo 1 del bilancio di previsione finanziario 2024-2026.

Capo V

Interventi per le politiche agricole

Art. 15

Sostegno dei Consorzi di Tutela dei vini e dei prodotti agroalimentari DOP e IGP

1. Al fine di sostenere le produzioni agroalimentari di eccellenza campane è disposto uno stanziamento di euro 375.000,00, per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, volto a garantire la continuità operativa e gestionale dei Consorzi di Tutela dei vini e dei prodotti con denominazione di origine protetta (DOP) e con indicazione geografica protetta (IGP), che hanno sede legale in Campania e sono riconosciuti dal Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste.
2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale definisce i criteri e le modalità per il riparto delle risorse di cui al comma 1.
3. Agli oneri di cui al presente articolo si provvede a valere sulla Missione 16, Programma 1, Titolo 1, del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2024 – 2026.

Capo VI

Interventi a sostegno degli enti locali

Art. 16

Disposizioni in materia di mutui contratti da enti locali

1. All'articolo 17 della legge regionale 20 gennaio 2017, n. 3 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2017-2019 della Regione Campania - Legge di stabilità regionale 2017) sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) al comma 3, le parole “30 giugno 2024” sono sostituite con le parole “30 giugno 2025”;
 - b) al comma 4, le parole “31 dicembre 2023” sono sostituite con le parole “31 dicembre 2024”;
 - c) al comma 4 ter, le parole “fino il 31 dicembre 2024” sono sostituite dalle parole “fino il 31 dicembre 2025” e dopo le parole “alle date del 31 dicembre 2021 e 31 dicembre 2022, 31 dicembre 2023,” sono aggiunte le seguenti: “31 dicembre 2024,” .

Capo VII

Rifinanziamento di leggi regionali di spesa

Art. 17

Rifinanziamento delle leggi regionali di spesa

1. Ai sensi dell'articolo 38, comma 2, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) è autorizzato per gli esercizi 2024, 2025 e 2026 il rifinanziamento di leggi regionali di spesa per gli importi indicati nella tabella di cui all'Allegato 1 alla presente legge.

TITOLO III
DISPOSIZIONI FINALI

Art.18
Entrata in vigore

1. La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania ed entra in vigore il 1° gennaio 2024.